

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PROGETTI

REV.	DATA	VERIFICATO	APPROVATO	Motivo della revisione
00	07/02/2020	Responsabile Qualità	Amministratore Unico	Prima emissione
01	04/06/2020			Esame doc.le Accredia
02	14/11/2022			Tempistica ricusazione
03	10/04/2024			Esame doc.le Accredia

INDICE

1.	OGGETTO.....	3
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE.....	3
	LA SOCIETÀ	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ISPEZIONE	4
5.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO	4
5.1	LE FINALITÀ DELLA VERIFICA DEL PROGETTO	4
5.2	MODALITÀ DI VERIFICA	5
5.3	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – ALL. I.7 SEZ. II D.LGS. 36/2023	5
5.4	PROGETTO ESECUTIVO - ALL. I.7 SEZ. III D.LGS. 36/2023	6
6.	DOMANDA DI ISPEZIONE E CONTRATTO	7
6.1	DOCUMENTAZIONE.....	7
6.2	RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONTRATTO	7
6.3	LE FASI DELLA VERIFICA SONO COSÌ ARTICOLATE:	8
6.4	COORDINAMENTO CON IL RUP	8
6.5	PIANO DI VALUTAZIONE.....	8
7.	SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE	9
DOVERI DEL COMMITTENTE.....		9
8.	DOVERI DI ICOVER	10
9.	MODIFICHE E TRASFORMAZIONI	10
10.	RILASCIO DEL RAPPORTO O DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE.....	10
11.	PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE.....	10
12.	UTILIZZO DEL MARCHIO	10
13.	RISERVATEZZA	10
14.	DIRITTO DI RECESSO	11
15.	RINNOVO DEL CONTRATTO	11
16.	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ISPEZIONE	11
17.	RESPONSABILITÀ CIVILE.....	11
18.	RECLAMI E RICORSI.....	12
19.	CONTENZIOSI.....	12
20.	ASSISTENZA	12
21.	PUBBLICITÀ.....	12
22.	CONDIZIONI ECONOMICHE	13
22.1	TARiffe.....	13
22.2	PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PIANO DI VALUTAZIONE	13
22.3	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	13
23.	RISERVATEZZA	13
24.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	13

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali è fornito da ICOVER il servizio di ispezione Tecnica secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (verifica dei progetti e controllo tecnico).

ICOVER e il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza delle attività non sono (né direttamente, né indirettamente tramite società collegate):

- il progettista, il costruttore, fornitore, acquirente, proprietario utilizzatore o manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti.
- impegnati in attività che possono essere in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alla loro attività di ispezione.
- impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbero compromettere la riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica.

ICOVER non assume in nessun caso il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera non si assume pertanto le responsabilità e non partecipa alla stesura dei progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione e/o sorveglianza dei lavori.

ICOVER svolge il proprio ruolo nell'assoluto rispetto della legislazione e della normativa vigente garantendo che tutte le parti interessate al processo di verifica abbiano accesso ai servizi senza alcuna discriminazione.

ICOVER svolge la propria attività in conformità alla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed. 2005 con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma di riferimento

Al fine di contrastare qualsiasi rischio che possa compromettere tale indipendenza, ICOVER adotta procedure che permettono di identificare, analizzare e documentare possibili conflitti di interesse derivanti dalle attività svolte da tutto il personale; inoltre, ICOVER adotta un Codice Etico che si rivolge a tutti i dipendenti ICOVER ed ai suoi collaboratori.

2. Modalità di gestione del Regolamento per l'attività di ispezione

Il presente Regolamento viene preparato dal Responsabile Qualità e approvato dall'Amministratore Unico.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

La Società

ISTITUTO COLLAUDI e VERIFICHE S.p.A. (in breve ICOVER) è una società a responsabilità limitata, con sede legale in Roma, che opera come organismo di ispezione nel settore industriale e civile.

3. Definizioni

I riferimenti utilizzati per i termini utilizzati sono contenuti nelle norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 - "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale"
- UNI EN ISO 9000:2015 - "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia"

con le seguenti integrazioni:

Certificazione: attestazione di parte terza, relativa ad un oggetto di valutazione della conformità, ad eccezione dell'accreditamento.

Committente: soggetto che richiede a ICOVER S.p.A. di effettuare il servizio di ispezione/certificazione presso un'Organizzazione.

Ispezione: Esame di un oggetto di valutazione della conformità e determinazione della sua conformità a requisiti dettagliati o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. L'esame può comprendere osservazioni dirette o indirette che possono comprendere a loro volta, misurazioni o l'output di strumenti.

Organizzazione: soggetto presso il quale vengono svolti i servizi di ICOVER S.p.A.

Rapporto di ispezione o prova: relazione degli esiti dell'ispezione.

Certificato di ispezione: documento di sintesi del rapporto di ispezione.

Per quanto riguarda ulteriori definizioni si rimanda al codice contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, al D.Lgs. n. 36 del 01/04/2023 s.m.i. (nuovo Codice Appalti operativo dal 01/07/2023) e alle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018.

4. Ammissione al servizio di ispezione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER. Le procedure in base alle quali ICOVER opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

5. Descrizione del servizio di verifica progetto

La verifica del progetto ha lo scopo di fornire al RUP/Committente una serie di elementi conoscitivi in merito al progetto in esame, utili al fine di approvare il progetto stesso per la prosecuzione del processo di programmazione ed esecuzione delle opere.

Tali elementi riguardano, in linea di massima:

- a) La conformità alla normativa, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023 smi
- b) La completezza secondo quanto prescritto e previsto nel relativo All.I.7 del Codice:
 - artt. da 6 a 21 in caso di Progetto di Fattibilità tecnico economica;
 - artt. da 22 a 33 in caso di Progetto Esecutivo.

L'incarico di verifica del progetto è svolto sulla documentazione di progetto completa (non vengono accettate consegne parziali o frammentarie) predisposta in conformità alle prescrizioni degli ex artt. 14-43 del D.P.R. 207/2010 e delle N.T.C. 17/01/2018 e sul Quadro Esigenziale fornito dal Committente con eventuali allegati. Le verifiche di progetto, unitamente a quelle proprie in capo al Committente inerenti aspetti prettamente amministrativi e di assenso, non tecnici quali ad esempio:

- disponibilità delle aree;
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto (All. I7 art. 41 c.7)
- realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori (All. I7 art. 41 c.7)
- copertura finanziaria del progetto;
- ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
- corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento dell'incarico di progettazione;
- altri atti amministrativi;

consentono al RUP di validare o meno il progetto in esame, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 smi..

5.1 Le finalità della verifica del progetto

La verifica del progetto ai fini della validazione dei progetti secondo quanto stabilito dall'articolo 42 del Codice degli appalti è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

I criteri principali sui quali si basa il giudizio di ICOVER in merito al progetto verificato sono quelli indicati all'art. 39 All. I.7 del Codice:

- a) Affidabilità;
- b) Completezza e adeguatezza;
- c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) Compatibilità

La verifica accerta, in particolare, i seguenti elementi:

Completezza della progettazione: i controlli che concorrono a determinare se la progettazione ha analizzato e risolto tutti gli aspetti previsti e prevedibili in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento che, qualora non esaustivamente affrontati, potrebbero condurre a varianti in corso d'opera, all'iscrizione di riserve sui documenti contabili e quindi potenziale contenzioso.

Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: i controlli che concorrono a determinare se l'elaborato progettuale quadro economico è compiuto, esauriente, costituito da tutte le sue parti e se i contenuti ivi riportati non sono in contraddizione con i contenuti degli altri elaborati progettuali o dei documenti di riferimento.

Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: i controlli che concorrono a determinare se gli elaborati progettuali presentano le condizioni per poter procedere con il porre il progetto a base di una gara per la realizzazione dell'opera o dei lavori.

Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo: i controlli che concorrono a determinare se l'opera, nell'arco di vita nominale del progetto, ha la capacità di mantenere i livelli di prestazione per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione.

Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso: i controlli che concorrono a determinare se la progettazione ha analizzato e risolto tutti gli aspetti previsti e prevedibili in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento che, qualora non esaustivamente affrontati, potrebbero condurre a varianti in corso d'opera, all'iscrizione di riserve sui documenti contabili e quindi potenziale contenzioso.

Possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti: i controlli che concorrono a determinare se l'opera potrà essere ultimata entro i termini previsti in accordi, convenzioni e impegni.

Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: i controlli che concorrono a determinare se la progettazione è coerente con gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza delle maestranze nelle fasi di costruzione, delle maestranze e degli utilizzatori nelle fasi di: messa in servizio, funzionamento, manutenzione e ristrutturazione dell'opera.

Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati: i controlli che concorrono a determinare se i prezzi unitari utilizzati siano coerenti con i prezzi di riferimento ed i criteri previsti dalla Stazione Appaltante in relazione alle disposizioni di legge ovvero per effetto di regole contrattuali.

Manutenibilità delle opere: i controlli che concorrono a determinare se la progettazione degli impianti e degli elementi tecnici consenta la loro ispezionabilità e/o controllabilità e la possibilità di essere riportati rapidamente in condizione operative, a fronte di guasti o di manutenzione programmata, sulla base delle procedure e risorse prescritte nel piano di manutenzione ovvero nel quadro esigenziale espresso dalla Stazione Appaltante.

Unità Progettuale: i controlli che concorrono a determinare se vi è il mantenimento, nei livelli successivi di approfondimenti tecnici della progettazione, delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche.

5.2 Modalità di verifica

Le verifiche sono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso il contratto tra ICOVER e la stazione appaltante sono riportate in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

Le verifiche possono essere effettuate

- Durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase progettuale
- al termine della progettazione esecutiva.

In alcuni casi si potranno utilizzare metodi a campione laddove siano applicabili i seguenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone o comparazione con essi, sulla base dell'esperienza acquisita.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità

5.3 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – All. I.7 sez. II D.lgs. 36/2023

Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del Codice degli Appalti, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le

esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

La verifica di completezza di tutti i documenti prescritti è la prima verifica effettuata da ICOVER oltre poi a verificare il contenuto di tutti i documenti adattati al livello progettuale in questione.

Il RUP/Committente deve fornire a ICOVER, all'inizio dell'incarico, copia del Quadro Esigenziale del Committente, copia completa e unitaria del progetto, ai sensi dell'art. 6 All. I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Eventuali copie incomplete o parziali non verranno prese in considerazione e non determineranno il conteggio della tempistica per lo svolgimento dell'attività di verifica.

Ulteriori elaborati previsti nel caso in cui il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica viene posto a base di gara:

1. Capitolato Speciale di Appalto (ai sensi dell'articolo 32 All. I.7 del D.Lgs. 36/2023);
2. Schema di contratto (ai sensi dell'articolo 32 All. I.7 del D.Lgs. 36/2023);
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi del D.Lgs.81/2008 smi).
4. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
5. Piano particellare di esproprio (ove necessario)
6. Capitolato informativo (se previsto)

Qualora non presenti o ritenuti non necessari alcuni documenti di cui sopra, il RUP/Committente dovrà predisporre specifica deroga motivata ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 smi.

All'avvio dell'incarico, il RUP/Committente deve inoltre fornire a ICOVER tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti prodromici, preparatori, accessori o comunque connessi all'intervento, unitamente alla compilazione e consegna del Quadro Esigenziale del Committente e del DIP, in particolare:

- Indicare le modalità di affidamento;
- Indicare la procedura di affidamento;
- Indicare la scelta del contraente;
- Indicare la modalità di stipula del contratto;
- Indicare i responsabili della progettazione in conformità a quanto previsto art. 15 comma 4 D.Lgs. 36/2023 e allegare i rispettivi incarichi;
- Consegnare Documento di indirizzo alla progettazione (art. 3 All. I.7 D.Lgs. 36/2023 smi);
- Indicare i listini di riferimento per la redazione dei documenti economici di progetto anche in riferimento al costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 D.Lgs. 36/2023 smi;
- Elencare, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
- Indicare le tempistiche previste per l'approvazione del progetto;
- Gli eventuali esiti istruttori o decisori della conferenza di servizi qualora il progetto di fattibilità sia stato esaminato in tale sede;
- La situazione urbanistica (destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione), giuridica (indicazione della disponibilità di aree e immobili) e vincolistica (presenza di vincoli posti da soggetti giuridici terzi o loro assenza) del sito interessato dall'intervento.

5.4 Progetto esecutivo - All. I.7 sez. III D.Lgs. 36/2023

Il progetto esecutivo costituisce la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare, con la sola esclusione dei piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

Secondo quanto previsto dal art. 22 comma 1 All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare,

il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del PFTE e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita dell'opera. Il progetto deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il RUP/Committente deve fornire a ICOVER, all'inizio dell'incarico, copia del Quadro Esigenziale del Committente, copia completa e unitaria del progetto, ai sensi dell'art. 22 All. 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alle categorie dell'intervento, salvo diversa disposizione motivata dal RUP, deve contenere i seguenti elaborati, ai sensi dell'art. 22 comma 7 All. 1.7.

Eventuali copie incomplete o parziali non verranno prese in considerazione e non determineranno il conteggio della tempistica per lo svolgimento dell'attività di verifica.

Qualora non presenti o ritenuti non necessari alcuni documenti di cui all'art. 22 comma 7 All. 1.7, il RUP/Committente dovrà predisporre specifica deroga motivata ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi.

il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 22 comma 7 All. 1.7 del Codice.

6. Domanda di ispezione e contratto

6.1 Documentazione

La richiesta del servizio di ispezione può essere inoltrata a ICOVER attraverso il modulo di domanda, dove vengono indicati i riferimenti normativi o contrattuali ai quali deve rispondere il servizio, ovvero può costituire l'oggetto di un bando o di una richiesta formulata verbalmente.

I requisiti del servizio devono essere in ogni caso formalizzati dal Responsabile Qualità e inseriti nella documentazione relativa al Committente. Il documento che riporta i requisiti deve essere consultato in sede di preparazione del contratto.

A coloro che sono interessati a richiedere il servizio di controllo, viene inviata la seguente documentazione:

- Domanda di servizi di ispezione,
- Tariffario (se disponibile per la tipologia di servizi richiesta),
- Regolamento per l'attività di ispezione.

6.2 Ricezione e valutazione della domanda, contratto.

La domanda di servizi di ispezione viene esaminata dalla segreteria tecnica coadiuvata dal responsabile di schema, per verificarne la completezza e/o l'ammissibilità a fronte dei requisiti previsti per lo schema di ispezione di riferimento.

In caso la domanda non permetta la definizione del servizio, il Responsabile Tecnico richiede le integrazioni necessarie, comunicando alla Segreteria tecnica di tenere in sospeso la pratica. Per le domande non ammissibili, il Responsabile Qualità comunica al richiedente i motivi della mancata accettazione.

In seguito alla verifica di ammissibilità, ICOVER verifica la disponibilità delle risorse necessarie ed eventualmente avvia le proprie procedure di approvvigionamento, considerando in particolare che il personale ispettivo deve possedere competenze specifiche relative alle progettazioni da valutare.

Il gruppo sarà costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da uno più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione dei controlli.

In seguito a queste verifiche ICOVER comunica l'accettazione della domanda. L'accettazione della domanda viene accompagnata dalla proposta contrattuale, accompagnata dal tariffario, se in vigore per quel tipo di ispezione, oppure da un'offerta, predisposta in base alla valutazione dei costi delle risorse da acquisire, e dal Regolamento per l'attività di ispezione.

In questa fase vengono comunicati anche i nominativi del personale ispettivo che ICOVER intende attivare. Il Committente ha cinque giorni solari per ricusare, per iscritto motivando la sua decisione, il gruppo di ispezione. Oltre tale termine vale la regola del silenzio assenso.

Insieme al gruppo di ispezione viene comunicato anche il nominativo del coordinatore del servizio.

In seguito a queste verifiche ICOVER comunica l'accettazione della domanda. L'accettazione della domanda viene accompagnata dalla proposta contrattuale che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Per avviare il servizio ICOVER richiede al Committente di sottoscrivere e spedire la documentazione contrattuale.

6.3 Le fasi della Verifica sono così articolate:

- Definizione e nomina del gruppo di ispezione.
- Incarichi agli ispettori, relativamente alla specifica commessa e relative comunicazioni.
- Comunicazione gruppo di verifica al Committente/RUP contestualmente alla richiesta del Quadro Esigenziale del committente
- Redazione del piano di ispezione e controllo ed invio al committente per la condivisione dello stesso.
- Invio al Committente del Rapporto Tecnico N. (Isp. Progetto) in numero ed in tempi contrattualmente concordati.
- Incontri in contraddittorio fra il gruppo di ispezione ed i progettisti (previa espressa autorizzazione del RUP/Committente), redazione di Verbali di contraddittorio.
- Redazione del Rapporto finale con espressione di un giudizio conforme (con o senza osservazioni) o non conforme.

6.4 Coordinamento con il RUP

ICOVER, durante la fase di verifica di progetto può attivare un confronto con il RUP ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante comunicazioni telefoniche e/o digitali.

Il RUP può riservarsi alcuni compiti istruttori di natura strettamente amministrativa, quali atti amministrativi o di assenso, avvalendosi anche di altri soggetti del Committente.

Condizione essenziale per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di verifica del progetto, è la compilazione e successiva consegna da parte del RUP del Quadro Esigenziale del Committente.

La Stazione appaltante, nella persona del RUP, con questo documento specifica, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Codice, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, i criteri, contenuti e requisiti dei vari livelli di progettazione (indicandoli in forma scritta), determinando il quadro esigenziale minimo del Committente e il relativo Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

6.5 Piano di valutazione

Alla ricezione della documentazione contrattuale firmata, il Responsabile Tecnico, redige, secondo i requisiti specificati nel contratto, il piano di valutazione, dove vengono individuate le risorse necessarie per il servizio, in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalità di intervento, e individua e/o predispone le eventuali istruzioni relative ad aspetti specifici del controllo, incaricando, se necessario, anche esperti esterni. In caso di sviluppo di metodi di controllo per verifiche non previste da metodi ufficiali, i criteri e le modalità adottate per lo sviluppo di tali strumenti devono essere adeguatamente documentati e validati.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati da ICOVER, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione", secondo i seguenti criteri:

- elevata ripetitività degli elementi progettuali;
- esistenza in ICOVER di evidenze storiche di casi simili di progetti precedentemente verificati;
- utilizzo di metodi di confronto.

Il ricorso all'utilizzo di un "campionamento" viene descritto e motivato in numerosità e tipologia e deve comprendere la verifica di tutti gli elementi critici del progetto.

7. Svolgimento dell'ispezione

L'ispezione viene svolta mediante esami documentali in base alle specifiche esigenze del servizio e agli accordi contrattuali.

Le modalità di ispezione, di raccolta delle informazioni, di registrazione degli esiti delle ispezioni e di consegna degli esiti delle ispezioni, vengono concordate con il Committente.

7.1.1 Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sotto forma di non conformità (NC) od osservazioni:

Non conformità: Il documento/elaborato oggetto di NC presenta uno o più aspetti o delle carenze parziali (anche singola e/o isolata) di tipo progettuale/economico/realizzativo che contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera impedendo di fatto la possibilità di corretta realizzazione/esecuzione/costruzione di quanto progettato.

Osservazione: Il documento/elaborato oggetto di OSS non risulta sufficientemente approfondito (ma tale che la sua completa definizione possa essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori e/o dall'Impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante") senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le osservazioni tuttavia non pregiudicano l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'appalto.

Comunque, il documento/elaborato risponde alle richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale e risulta nel complesso conforme alle leggi cogenti e alle norme di riferimento oltre che alle regole di buona tecnica Progettuale.

L'esito è dichiarato **CONFORME**, nel caso non vi siano rilievi oppure se tutti i rilievi riscontrati durante l'iter di ispezione siano stati risolti e accettati dal gruppo di ispezione/RT, ovvero nel caso in cui il GVI/RT riscontrino il permanere di OSS non risolte ma la verifica condotta da ICOVER, abbia dato esito positivo dal punto di vista tecnico/progettuale/economico e tali rimanenze non vadano ad inficiare l'esito finale della verifica, in quanto ritenute carenze da poter essere colmate a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori e/o dall'Impresa.

L'esito è dichiarato **NON CONFORME**, nel caso in cui il GVI/RT riscontrino il permanere di NC non risolte, tali da rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, impedendo di fatto la possibilità di una corretta realizzazione/esecuzione di quanto progettato. Nel caso in cui l'esito finale riportato nel Rapporto Conclusivo risulti NON CONFORME, il RUP/Committente decide in modo autonomo se validare o meno il progetto.

La verifica di progetto, solitamente, è svolta sull'intera documentazione di progetto; tuttavia, ICOVER si riserva la possibilità di utilizzare dei «metodi a campione», ai sensi dell'art. 6 comma 2 All. I.2 del Codice.

ICOVER archivia e conserva per 10 anni copia della documentazione fornita e delle registrazioni prodotte durante l'attività di verifica del progetto

Doveri del Committente

Il Committente ha il dovere di:

- garantire a ICOVER le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal contratto;
- garantire la correttezza dei dati forniti;
- comunicare tempestivamente per iscritto a ICOVER ogni variazione apportata agli oggetti del servizio di ispezione (organizzazioni, strutture, etc.).
- accettare che la documentazione in possesso di ICOVER relativa alle proprie attività possa essere verificata da parte dell'ente di accreditamento (ACCREDIA)
- garantire che le eventuali misurazioni, i software e/o i dispositivi di misura di proprietà del committente siano gestite in accordo alla ILAC P10 - ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results

8. Doveri di ICOVER

ICOVER si impegna a:

- fornire al Committente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività qualora sia necessario effettuare verifiche in campo;
- comunicare preventivamente al Committente l'intenzione di ricorrere alla subfornitura di servizi attinenti le attività ispettive (compresi i pareri e le perizie professionali quando gli esperti per lo svolgimento del loro incarico devono essere informati dei dati sensibili del Committente) e ricorrervi solo se espressamente autorizzati;
- comunicare i nominativi del coordinatore del servizio e degli ispettori incaricati;
- di garantire la tutela dei diritti di proprietà del Committente
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel contratto.

9. Modifiche e trasformazioni

ICOVER può richiedere, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto comportino una variazione di offerta, modifiche delle condizioni contrattuali in corso.

La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento di tutti i costi sostenuti da ICOVER fino a quel momento.

ICOVER ha la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente a disdetta del servizio da parte di ICOVER è da considerarsi equivalente all'accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, cambiamento della denominazione o ragione sociale del committente, il contratto continua con la società che subentra legalmente negli impegni contrattuali già esistenti.

Tali informazioni dovranno pervenire a ICOVER che valuterà la necessità di effettuare una verifica straordinaria. I costi di tale verifica sono a carico del committente.

10. Rilascio del rapporto o del certificato di ispezione

La documentazione relativa alle ispezioni e ogni altro documento rilevante a supporto degli esiti della verifica, viene valutata dal Responsabile Tecnico, con l'eventuale ausilio di esperti per gli aspetti tecnici, il quale deve anche stabilire la conformità delle operazioni di ispezione rispetto alle norme, alle procedure e alle istruzioni di riferimento.

Gli esiti dell'attività ispettiva sono evidenziati in modo chiaro nel Rapporto consegnato al Committente, redatti in base alle indicazioni della Guida EA IAF e firmati per approvazione del Responsabile Tecnico.

Eventuali modifiche al rapporto finale porteranno ad una nuova emissione del rapporto finale su cui verrà apposta la seguente dicitura "il presente rapporto annulla e sostituisce il precedente".

11. Pubblicità del servizio di ispezione

Qualunque comunicazione che il Committente faccia circa l'utilizzo dei servizi di ispezione di ICOVER deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto delle ispezioni stesse.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

12. Utilizzo del Marchio

Per la tipologia di servizio erogato, ICOVER non concede ai propri Clienti l'uso del Marchio di Accreditamento né l'uso del proprio Marchio in quanto tali marchi possono essere utilizzati esclusivamente dal ICOVER sui propri documenti ufficiali.

13. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Committente, acquisiti o dei quali si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di ispezione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie, disposizioni degli Organismi

di accreditamento o autorizzazione scritta. ICOVER vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, alla riservatezza. Atti e documenti acquisiti da ICOVER e riguardanti gli Operatori sono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

Le modalità di trattamento dei dati sono gestite da ICOVER secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e dalle norme cogenti in materia.

In caso di autorizzazione scritta del Committente al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere utilizzati per la predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere l'attività di ICOVER e a diffondere la conoscenza tra i soggetti con i quali ICOVER intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Qualora la legge imponga di rendere note informazioni riservate a terzi, ICOVER informa il Committente circa i dati divulgati.

14. Diritto di Recesso

Il diritto di recesso dal contratto stipulato tra il Committente e ICOVER potrà essere attivato da ICOVER in caso di:

- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi di ICOVER per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata da ICOVER al Committente per lettera raccomandata;
- fallimento o liquidazione del Committente.

Il Committente può a sua volta chiedere il recesso in caso di:

- fallimento o liquidazione;
- variazione della normativa di riferimento per la fornitura dei servizi;
- cessazione dell'oggetto di ispezione per cause non imputabili al Committente.

15. Rinnovo del contratto

Per contratti a tempo, il rinnovo deve essere richiesto formalmente dal Committente entro due mesi dalla scadenza dello stesso.

16. Modifiche delle norme e/o delle condizioni per lo svolgimento di servizi di ispezione

In conseguenza di variazioni del sistema normativo di riferimento per l'accreditamento dei servizi di ispezione, possono essere apportate delle variazioni:

- al presente Regolamento;
- al Piano di valutazione;
- alle condizioni economiche.

All'emissione di un nuovo Regolamento o di un nuovo Tariffario viene stabilito il termine entro il quale i Committenti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, considerando l'entità delle modifiche da apportare. ICOVER ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto un contratto con scadenza successiva al termine di entrata in vigore delle nuove norme alle quali deve essere adeguato il regolamento e con domanda in corso di esame. Salvo il diritto di recesso, ICOVER provvede all'emissione di un nuovo contratto alle nuove condizioni.

La modifica del Piano di valutazione, per gli aspetti che coinvolgono i rapporti con il Committente, saranno comunicate al Committente secondo le modalità concordate con il Committente o definite da norme e regolamenti in vigore.

17. Responsabilità civile

L'emissione di un rapporto o di un certificato di ispezione non assolve il Committente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

18. Reclami e ricorsi

I reclami da parte di chiunque abbia motivato interesse nei confronti di ICOVER S.p.A. vengono inoltrati, in forma scritta, a ICOVER; il Responsabile Qualità provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Per ogni singolo reclamo viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva così come definito nelle procedure ICOVER.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del reclamo.

Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità ICOVER predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, che sarà inviata al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

I ricorsi riguardano comunicazioni di ICOVER inerenti il risultato delle attività di valutazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICOVER nell'ambito delle attività di verifica ispettiva.

Il ricorso va indirizzato all'Amministratore Unico di ICOVER entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte del Committente della decisione di ICOVER.

ICOVER comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del ricorso.

L'Amministratore Unico provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, al committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Il reclamo e/o il ricorso verrà sempre analizzato da personale non coinvolto nel processo ispettivo oggetto del reclamo stesso

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

19. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

20. Assistenza

ICOVER si impegna ad assistere il Committente qualora a questi vengano contestate delle responsabilità derivanti dagli esiti delle attività di ispezione condotte da ICOVER.

21. Pubblicità

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in un apposito registro predisposto da ICOVER.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, il Committente può fare riferimento a tale documento a condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre in errate interpretazioni come, ad esempio, riferirsi ad oggetti diversi da quelli verificati o alla certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto anche attraverso copie (che devono essere complete e non parziali) del rapporto stesso.

Per altre modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto il cliente dovrà informare ICOVER per ricevere il benestare

22. Condizioni economiche

22.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICOVER vengono definite nel Tariffario o nell'offerta accettata dal Committente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Committenti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolute, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Al Committente che si avvalga del diritto di rinuncia nei due mesi di residua validità del contratto successivi alla comunicazione, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

22.2 Prestazioni non incluse nel Piano di valutazione

Quanto non esplicitamente previsto nel Piano di valutazione è da regolarsi separatamente secondo le indicazioni previste nel Tariffario o nell'offerta.

Le iniziative intraprese da ICOVER per tutelare i terzi e la propria immagine contro lo scorretto utilizzo del rapporto o del certificato di ispezione, dei Marchi e dei loghi, verranno addebitate al Committente.

Sono inoltre a carico del Committente le eventuali spese sostenute per ulteriori ispezioni necessarie in caso di variazione della norma di riferimento.

22.3 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di ICOVER devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario o dall'offerta.

Inoltre, nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, al committente saranno fatturate le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione.

23. Riservatezza

ICOVER si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizione di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, ICOVER metterà al corrente il cliente circa le informazioni rese note a terzi. Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Organismo. ICOVER opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente, secondo le finalità e con le modalità indicate nell'informativa sulla privacy, pubblicata nella versione in vigore sul sito ICOVER. Sottoscrivendo il contratto, il cliente dà il suo consenso all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di ICOVER e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di: → adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; → adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali; → gestione amministrativa dei rapporti.

24. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.
- Linee Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", in ultima edizione
- D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.
- D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.
- Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 17/01/2018

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- UNI 10721 "Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile"
- UNI 10722-1 "Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Principi, criteri generali e terminologia";
- UNI 10722-2 "Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Definizione del programma del singolo intervento";
- UNI 10722-3 "Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio";
- EA ILAC P10 "La politica ILAC nei confronti della riferibilità dei risultati di misura"
- EA ILAC P15 "Applicazione della norma UNI EN ISO/IEC 17020 agli Odl"
- UNI 11453 "Linee Guida per l'iter di finanziamento per le costruzioni – Criteri e parametri omogenei di gestione economico-finanziaria nei progetti"
- UNI 11337-1 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi"
- UNI/TS 11337-3 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse - Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione"
- UNI 11337-4 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti"
- UNI 11337-5 "Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni Flussi informativi nei processi digitalizzati"
- UNI/TR 11337-6 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni Linea guida per la redazione del capitolato informativo"
- UNI 11337-7 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa"
- UNI EN ISO 19650-1 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling – Parte 1: Concetti e principi"
- UNI EN ISO 19650-2 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling – Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili"
- UNI EN ISO 19650-3 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling – Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili"
- UNI EN ISO 19650-4 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling – Parte 4: Scambio di informazioni"
- UNI EN ISO 19650-5 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Modeling – Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa"
- Regolamento Generale RG 01 (ACCREDIA) "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- Regolamento Generale RG 01-04 (ACCREDIA) "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione";
- Regolamento Generale RG 09 (ACCREDIA) "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- Regolamento Tecnico RT 07 (ACCREDIA) "Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 nel settore delle costruzioni"